

**ATTO N. 1169**

**PROPOSTA DI LEGGE**  
*di iniziativa*  
*del Consigliere Carissimi*

**“ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2010, N. 14  
(DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ALLE FUNZIONI DELLE  
ISTITUTZIONI REGIONALI (INIZIATIVA LEGISLATIVA E REFERENDARIA, DIRITTO DI  
PETIZIONE E CONSULTAZIONE))”**

---

*Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi  
il 28/12/2021*

*Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 28/12/2021*



### Proposta di legge regionale

*“Ulteriori modificazioni alla Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)”.*

#### Art. 1

##### (Integrazioni all'art. 1)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 (Principi e obiettivi) della l.r 14/2010 è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. La Regione promuove forme e strumenti di partecipazione democratica per assicurare la qualità dei processi decisionali democratici, attraverso la valorizzazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa, la realizzazione e la sperimentazione di nuove pratiche di coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle decisioni amministrative.”

2. Dopo la lett. k) del comma 3 dell'art. 1 (Principi e obiettivi) della l.r 14/2010 sono aggiunte le seguenti lettere:

“l) promuovere la capacità associativa e di stare in rete degli attori territoriali e degli enti locali, quali i rappresentanti delle collettività locali, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti e di altri attori della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale, culturale e scientifico;

m) sostenere l'impegno delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, l'istruzione, i servizi pubblici e le infrastrutture;

n) valorizzare e diffondere l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti anche di carattere digitale, quali necessari canali di informazione e comunicazione al servizio della partecipazione democratica dei cittadini.”

#### Art. 2

##### (Integrazioni all'art. 2)

1. Dopo la lett. d) del comma 1 dell'art. 2 (Strumenti della partecipazione) della l.r 14/2010 sono aggiunte le seguenti lettere:

“e) l'istruttoria pubblica;

f) il dibattito pubblico”.

#### Art. 3

##### (Integrazioni all'art. 3)

1. Al comma 1 dell'art. 3 (Titolari del diritto di iniziativa) della l.r. 14/2010, dopo le parole “l'iniziativa” sono aggiunte le seguenti parole: “per la formazione delle leggi e degli atti amministrativi di interesse generale di competenza del Consiglio regionale”.



2. Al comma 2 dell'art. 3 (Titolari del diritto di iniziativa) della l.r. 14/2010, dopo le parole "iniziativa popolare" sono aggiunte le seguenti parole: "per la formazione delle leggi e degli atti amministrativi di interesse generale di competenza del Consiglio regionale".

#### **Art. 4**

##### **(Integrazioni all'art. 4)**

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 (Requisiti) della l.r. 14/2010 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 possono altresì sottoporre al Consiglio regionale una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali. Il Consiglio deve procedere all'esame della questione entro i successivi sei mesi."

#### **Art. 5**

##### **(Modificazioni all'art. 7)**

1. L'art. 7 (Esercizio dell'iniziativa popolare) della l.r. 14/2010 è così sostituito:

"Art. 7 (Esercizio dell'iniziativa popolare)

1. Gli elettori esercitano il diritto di iniziativa legislativa:

a) apponendo la propria firma in calce ad un progetto di legge, regolamento o atto generale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 4 ed esteso su appositi moduli vidimati e rilasciati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio ai soggetti promotori dell'iniziativa, costituiti da almeno tre elettori del Consiglio regionale, che ne facciano richiesta;

b) provvedendo alla sottoscrizione del progetto di legge, regolamento o atto generale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 4 e caricato dai promotori su apposita piattaforma elettronica, con le modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) provvedendo alla sottoscrizione del progetto di legge, regolamento o atto generale redatto con le modalità previste dall'art. 4 mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.

2. Unitamente al progetto di legge di cui al comma 1, i promotori dell'iniziativa depositano, anche tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, i certificati, anche collettivi, comprovanti l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un Comune della regione.

3. Un dirigente regionale, designato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale o un funzionario da lui delegato, svolge la funzione di responsabile del procedimento.

4. All'atto del deposito i promotori indicano i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di tre soggetti, che possono essere i promotori stessi o altri, che assumono la funzione di delegati, i quali:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;



- b) intervengono nelle fasi del procedimento;
- c) esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela dell'iniziativa legislativa. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale di cui al comma 7, i delegati possono agire disgiuntamente.
5. Le eventuali comunicazioni ai delegati sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di urgenza sono effettuate via telefax o per via telematica, assicurando il ricevimento della comunicazione.
6. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4 redige verbale della presentazione del progetto di legge, facente fede del giorno e dell'ora dell'avvenuto deposito. Il verbale, nel quale si dà conto delle indicazioni di cui al comma 5, è sottoscritto dai promotori e dal responsabile. Ai promotori è rilasciata copia del verbale.”

#### **Art. 6**

##### **(Modificazioni all'art. 8)**

1. L'art. 8 (Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme) della l.r. 14/2010 è così sostituito:

##### **“Art. 8 (Raccolta ed autenticazione delle firme)**

1. Ove il diritto di iniziativa legislativa sia esercitato nelle modalità previste dall'art. 7 comma 1 lett. a), l'elettore appone la propria firma, in calce al progetto, sui fogli vidimati ai sensi dell'articolo 9. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome per esteso, il luogo e la data di nascita ed il Comune della regione nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli su cui è stampata la proposta di iniziativa popolare.
2. Ove il diritto di iniziativa legislativa sia esercitato nelle modalità previste dall'art. 7 comma 1 lett. b), la piattaforma elettronica, acquisita la proposta di iniziativa, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e, entro due giorni, la rende disponibile alla sottoscrizione. Al momento della sottoscrizione da parte degli elettori, la piattaforma elettronica acquisisce, oltre alla firma, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
3. Ove il diritto di iniziativa legislativa sia esercitato nelle modalità previste dall'art. 7 comma 1 lett. c), i promotori della raccolta predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dall'art. 9, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della



data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'ufficio competente come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice.

4. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), come modificato dall' articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), o dai Consiglieri regionali che dichiarano la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale.

5. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata; può essere unica per tutte le firme apposte su ciascun foglio e, in questo caso, indica il numero delle firme complessivamente autenticate.

6. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.

7. Nel caso in cui l'iniziativa sia esercitata secondo le modalità di cui all'art. 7 c. 1 lett. b) la verifica della validità delle firme raccolte elettronicamente è effettuata anche mediante l'accesso alla piattaforma elettronica utilizzata.

8. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori o da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

9. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali, riportanti i dati anagrafici dei sottoscrittori e il numero di iscrizione alle liste elettorali, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, da uno dei soggetti promotori dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente ai sensi di quanto previsto dall'art. 38-bis c. 3 ss. DL n. 77 del 2021 conv. L. n. 128 del 2021. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, di uno dei soggetti promotori dell'iniziativa legislativa popolare.

10. I certificati rilasciati ai sensi del comma 8 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere depositati come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice.



11. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 9 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi.”

#### **Art. 7**

##### **(Modificazioni all'art. 9)**

1. L'art. 9 (Raccolta e autenticazione delle firme) della l.r. 14/2010 è così sostituito:

“Art. 9 (Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme)

1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa popolare nelle modalità previste dall'art. 7 c. 1 lett. a) sono raccolte esclusivamente su fogli di carta semplice di dimensione uguale a quelli della carta bollata, firmati e vidimati a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge.

2. Entro venti giorni dal deposito di cui al comma 6 dell'articolo 7, il responsabile del procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 7:

a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;

b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione ai delegati di cui al comma 4 dell'articolo 7, uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli.

3. Delle operazioni di consegna dei fogli vidimati è redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal responsabile del procedimento.”

#### **Art. 8**

##### **(Modificazioni all'art. 10)**

1. Al comma 1 dell'art. 10 (Deposito delle firme) della l.r. 14/2010 le parole “I fogli contenenti il progetto di legge e le firme autenticate” sono sostituite dalle seguenti parole: “I fogli contenenti il progetto di legge firmati e autenticati e le firme raccolte elettronicamente”.

2. Al comma 2 dell'art. 10 (Deposito delle firme) della l.r. 14/2010 le parole “comma 5 dell'articolo 7” sono sostituite con le parole “comma 4 dell'articolo 7” e le parole “i fogli contenenti le firme” sono sostituite dalle seguenti parole: “i fogli contenenti il progetto di legge firmati e autenticati e le firme raccolte elettronicamente”.

3. Alla lett. a) del comma 4 dell'art. 10 (Deposito delle firme) della l.r. 14/2010 le parole “presenti sui fogli vidimati” sono sostituite dalle seguenti parole: “raccolte”.

4. Alla lett. c) del comma 4 dell'art. 10 (Deposito delle firme) della l.r. 14/2010 le parole “dall'articolo 9” sono sostituite dalle seguenti parole: “dall'articolo 8”.

5. Alla lett. a) del comma 5 dell'art. 10 (Deposito delle firme) della l.r. 14/2010 le parole “dell'articolo 9” sono sostituite dalle seguenti parole: “dell'articolo 8”.



6. Alla lett. c) del comma 5 dell'art. 10 (Deposito delle firme) della l.r. 14/2010 le parole "al comma 5 dell'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti parole: "al comma 7 dell'articolo 8".

7. Al comma 6 dell'art. 10 (Deposito delle firme) della l.r. 14/2010 le parole "al comma 5 dell'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti parole: "al comma 4 dell'articolo 7".

#### **Art. 9**

##### **(Modificazioni all'art. 11)**

1. Ai commi 2 e 3 dell'art. 11 (Ammissibilità del progetto di legge) della l.r. 14/2010 le parole "di cui al comma 4 dell'articolo 7," e le parole "di cui al comma 5 dell'articolo 7" sono rispettivamente sostituite con le parole "di cui al comma 3 dell'articolo 7," e "di cui al comma 4 dell'articolo 7".

#### **Art. 10**

##### **(Modificazioni e integrazioni all'art. 12)**

1. La rubrica dell'art. 12 della l.r. 14/2010 è così modificata: "Assegnazione alla Commissione consiliare competente e decadenza".

2. Ai commi 1 e 2 dell'art. 12 (Assegnazione alla Commissione consiliare competente e decadenza) della l.r. 14/2010 le parole "al comma 5 dell'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti parole: "al comma 4 dell'articolo 7".

3. Dopo il comma 2 dell'art. 12 (Assegnazione alla Commissione consiliare competente e decadenza) della l.r. 14/2010 è inserito il seguente comma:

"4-bis. Le proposte di legge regionale d'iniziativa popolare mantengono la loro validità fino al termine della legislatura successiva a quella nella quale la proposta di legge è stata presentata."

#### **Art. 11**

##### **(Modificazioni all'art. 13)**

1. Al comma 2 dell'art. 13 (Iniziativa legislativa degli enti locali) della l.r. 14/2010, le parole "al comma 5 dell'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti parole: "al comma 4 dell'articolo 7".

#### **Art. 12**

##### **(Integrazioni all'art. 15)**

1. Al comma 1 dell'art. 15 (Indizione del referendum e soggetti legittimati alla richiesta) l.r. 14/2010, dopo le parole "regolamento regionale" sono inserite le seguenti parole: "o di un atto amministrativo di interesse generale di competenza del Consiglio regionale".

#### **Art. 13**

##### **(Integrazioni all'art. 16)**

1. La rubrica dell'art. 16 della l.r. 14/2010 è così modificata: "Requisiti e limiti di ammissibilità".

2. Prima del comma 1 dell'art. 16 (Requisiti e limiti di ammissibilità) della l.r. 14/2010 è inserito il seguente comma:



“01. Il testo del quesito referendario abrogativo deve essere accompagnato da una relazione illustrativa della proposta.”

3. Dopo il comma 2 dell’art. 16 della l.r. 14/2010 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Il referendum abrogativo non è ammesso se l’esito positivo determina una riduzione del principio di pari opportunità.”

#### **Art. 14**

##### **(Modificazioni all’art. 17)**

1. L’art. 17 (Richiesta di referendum di iniziativa popolare) della l.r. 14/2010 è così sostituito:

“Art. 17 (Richiesta di referendum di iniziativa popolare)

1. Gli elettori esercitano il diritto di iniziativa referendaria abrogativa:

a) apponendo la propria firma in calce al quesito referendario, formulato ai sensi dell’articolo 18 ed esteso su appositi fogli vidimati e rilasciati dall’Ufficio di presidenza del Consiglio ai soggetti promotori dell’iniziativa, costituiti da almeno tre elettori del Consiglio regionale, che ne facciano richiesta;

b) provvedendo alla sottoscrizione del quesito referendario, formulato ai sensi dell’articolo 18 e caricato dai promotori su apposita piattaforma elettronica, con le modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lettera b), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) provvedendo alla sottoscrizione del quesito referendario, formulato ai sensi dell’articolo 18, mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.

2. Unitamente al quesito referendario di cui al comma 1, i promotori dell’iniziativa depositano, anche tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, i certificati, anche collettivi, comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione.

3. Unitamente al quesito referendario di cui al comma 1, i promotori depositano altresì i fogli da vidimare, occorrenti per la raccolta delle firme secondo le modalità di cui al comma 1 lett. a) e contenenti le indicazioni di cui all’articolo 20, comma 1.

4. All’atto del deposito i promotori indicano i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di tre soggetti, che possono essere i promotori stessi o altri, che assumono la funzione di delegati, i quali:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;

b) intervengono nelle fasi del procedimento referendario;



c) esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale di cui al comma 5, i delegati possono agire disgiuntamente.

5. Le eventuali comunicazioni ai delegati sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di urgenza sono effettuate via telefax o per via telematica, assicurando il ricevimento della comunicazione.

6. Un Dirigente regionale designato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale o un funzionario da lui delegato svolge la funzione di responsabile del procedimento.

7. Il responsabile del procedimento di cui al comma 6 redige verbale della presentazione della richiesta di referendum, facente fede del giorno e dell'ora dell'avvenuto deposito. Il verbale, nel quale si dà conto delle indicazioni di cui al comma 4, è sottoscritto dai promotori e dal responsabile. Ai promotori è rilasciata copia del verbale.

8. Il responsabile del procedimento di cui al comma 6, entro due giorni lavorativi dal deposito, invia copia del verbale al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e al Presidente della Commissione di garanzia statutaria.”

#### **Art. 15**

##### **(Modificazioni all'art. 19)**

1. L'art. 19 (Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme) della l.r. 14/2010 è così sostituito:

“Art. 19 (Raccolta e autenticazione delle firme)

1. Ove il diritto di iniziativa referendaria abrogativa sia esercitato nelle modalità previste dall'art. 17 comma 1 lett. a), l'elettore appone la propria firma, in calce al quesito, sui fogli vidimati ai sensi dell'articolo 20. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome per esteso, il luogo e la data di nascita ed il Comune della regione nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli su cui è stampato il quesito.

2. Ove il diritto di iniziativa referendaria sia esercitato nelle modalità previste dall'art. 17 comma 1 lett. b), la piattaforma elettronica, acquisito il testo del quesito, gli attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e, entro due giorni, lo rende disponibile alla sottoscrizione. Al momento della sottoscrizione da parte degli elettori, la piattaforma elettronica acquisisce, oltre alla firma, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.



3. Ove il diritto di iniziativa referendaria sia esercitato nelle modalità previste dall'art. 17 comma 1 lett. c), i promotori della raccolta predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dall'art. 20, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

4. Si applicano per ciò che riguarda la raccolta delle firme, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla richiesta di referendum, le disposizioni di cui all'articolo 8."

#### **Art. 16**

##### **(Modificazioni all'art. 20)**

1. L'art. 20 (Raccolta e autenticazione delle firme) della l.r. 14/2010 è così sostituito:

"Art. 20 (Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme)

1. Le firme per la richiesta di referendum popolare nelle modalità previste dall'art. 17 c. 1 lett. a) sono raccolte esclusivamente su fogli di carta semplice di dimensione uguale a quelli della carta bollata, firmati e vidimati a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come determinato dall'articolo 18.

2. Entro venti giorni dal deposito del verbale di cui al comma 7 dell'articolo 17, il responsabile del procedimento di cui al comma 6 dell'articolo 17:

- a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
- b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione ai delegati di cui al comma 4 dell'articolo 17, uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli.

3. Delle operazioni di consegna dei fogli vidimati è redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal responsabile del procedimento."

#### **Art. 17**

##### **(Modificazioni all'art. 21)**

1. Al comma 2 dell'art. 21 (Esame di regolarità della richiesta di referendum), le parole "al comma 2 dell'articolo 17" sono sostituite con le parole "al comma 4 dell'articolo 17", le parole "i fogli contenenti le firme" con le parole "i fogli contenenti il quesito referendario firmati e autenticati e le firme raccolte elettronicamente" e le parole "al comma 6 dell'articolo 9" con le parole "al comma 6 dell'articolo 7".

2. Al comma 3 dell'art. 21 (Esame di regolarità della richiesta di referendum) della l.r. 14/2010, le parole "comma 4 dell'articolo 17" sono sostituite con le parole "al comma 6 dell'articolo 17".

3. Alla lett. a) del comma 4 dell'art. 21 (Esame di regolarità della richiesta di referendum) della l.r. 14/2010, le parole "presenti sui fogli vidimati" sono sostituite dalla parola "raccolte", alla lett. c) del medesimo comma le parole "dall'articolo 9" sono sostituite con le parole "dall'articolo 8" e alla lett.



d) del medesimo comma le parole “al comma 6 dell'articolo 9” sono sostituite con le parole “al comma 7 dell'articolo 8”.

4. Alla lett. a) del comma 5 dell'art. 21 (Esame di regolarità della richiesta di referendum) della l.r. 14/2010, le parole “dell'articolo 9” sono sostituite con le parole “dell'articolo 8” e alla lett. c) del medesimo comma le parole “al comma 6 dell'articolo 9” sono sostituite con le parole “al comma 7 dell'articolo 8”.

5. Al comma 6 dell'art. 21 (Esame di regolarità della richiesta di referendum) della l.r. 14/2010, le parole “di cui al comma 2 dell'articolo 17” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 4 dell'articolo 17”.

#### **Art. 18**

##### **(Modificazioni all'art. 24)**

1. Al comma 1 dell'art. 24 (Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali) l.r. 14/2010, le parole “dei nomi dei delegati di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti parole “dei nomi dei delegati di cui al comma 4”.

#### **Art. 19**

##### **(Modificazioni all'art. 33)**

1. Al comma 1 dell'art. 33 (Operazioni di scrutinio) l.r. 14/2010, le parole “di cui al comma 2 dell'articolo 17” e le parole “a norma del comma 6, dell'articolo 9” sono rispettivamente sostituite dalle parole “di cui al comma 4 dell'articolo 17” e “a norma del comma 7, dell'articolo 8”.

2. Al comma 1 dell'art. 33 (Operazioni di scrutinio) l.r. 14/2010, le parole “del comma 6, dell'articolo 9” sono sostituite dalle seguenti parole “del comma 7, dell'articolo 8”.

#### **Art. 20**

##### **(Integrazioni all'art. 37)**

1. Al comma 1 dell'art. 37 l.r. 14/2010, è aggiunto infine il seguente periodo: “La delibera consiliare di indizione del referendum individua gli ambiti territoriali di riferimento e le popolazioni interessate alla consultazione.”

#### **Art. 21**

##### **(Modificazioni all'art. 54)**

1. Al comma 1 dell'art. 54 (Iniziativa popolare) della l.r. 14/2010, le parole “si presentano muniti” sono sostituite dalle seguenti parole “depositano, anche tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato”.

#### **Art. 22**

##### **(Modificazioni all'art. 55)**

1. L'art. 55 (Raccolta delle firme) della l.r. 14/2010) è così modificato:



**“Art. 55 (Raccolta delle firme)**

1. Le firme necessarie per la presentazione della richiesta di referendum devono essere raccolte su moduli forniti e vidimati dal Consiglio regionale, ovvero tramite piattaforma telematica o firma digitale.
2. Oltre alla firma, l'elettore sottoscrittore indica per esteso il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali egli è iscritto.
3. Le firme degli elettori sono autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni. L'iscrizione nelle liste elettorali è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori.
4. Il pubblico ufficiale provvede personalmente alla stesura del nome, cognome e generalità del cittadino analfabeta o comunque impedito a sottoscrivere, dopo aver raccolto la sua dichiarazione di volontà, indicando a margine i motivi dell'impedimento.”

**Art. 23**

**(Modificazioni all'art. 61)**

1. Il comma 1 dell'art. 61 (Diritto di petizione) l.r. 14/2010 è sostituito dal seguente comma:

“1. Chiunque può rivolgere petizioni all'Assemblea legislativa per esporre comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.”

**Art. 24**

**(Modificazioni all'art. 64)**

1. La lett. b) del comma 1 dell'art. 64 (Modalità della consultazione) della l.r. 14/2010 è sostituita dalla seguente lettera:

“b) audizione diretta dei soggetti istituzionali, degli enti locali, delle autonomie sociali e funzionali, delle formazioni e delle istituzioni sociali, economiche e professionali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi operanti nel territorio regionale interessate al provvedimento all'esame della commissione”.

2. Al comma 2 dell'art. 64 (Modalità della consultazione) della l.r. 14/2010, la parola “venti” è sostituita con la parola “sessanta”.

**Art. 25**

**(Integrazioni alla l.r. 14/2010)**

1. Dopo l'art. 64 (Modalità della consultazione) della l.r. 14/2010 è inserito il seguente articolo:

**“Art. 64-bis (Consultazioni delle associazioni)**

1. Al fine di garantire il coinvolgimento delle Associazioni nel procedimento legislativo e nella definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali, l'Assemblea legislativa disciplina i criteri e le modalità d'iscrizione e di tenuta di un albo generale, articolato per singole Commissioni



assembleari, di tutte le associazioni che richiedano di partecipare all'attività regionale e le cui finalità siano improntate a scopi d'interesse generale.

2. L'Assemblea, al fine di garantire un dialogo permanente con le associazioni sulle politiche e gli indirizzi del proprio lavoro, definisce un protocollo di consultazione delle associazioni di cui al comma 1. Il protocollo costituisce parte integrante del Regolamento dell'Assemblea.

3. Ogni Commissione, sulla base del protocollo di consultazione, decide sulle modalità di informazione alle associazioni interessate e di recepimento delle loro osservazioni e proposte, oltre che dell'eventuale convocazione di udienze conoscitive.”

#### **Art. 26**

##### **(Integrazioni all'art. 65)**

1. Prima del comma 1 dell'art. 65 (Decisione della consultazione) della l.r. 14/2010 è inserito il seguente comma:

“01. La richiesta di attivazione della consultazione su un atto di competenza della Commissione può essere presentata da ciascun componente della stessa e da ciascun Consigliere regionale attraverso formale comunicazione al Presidente della Commissione competente, entro e non oltre due giorni lavorativi dalla diramazione dell'ordine del giorno contenente l'atto oggetto della consultazione.”

#### **Art. 27**

##### **(Integrazioni alla l.r. 14/2010)**

1. Dopo l'art. 66 (Esiti e pubblicità della consultazione) l.r. 14/2010 sono inseriti i seguenti Capi:

“Capo V-bis (Istruttoria pubblica)

Art. 66-bis (Richiesta di istruttoria pubblica)

1. Ai sensi dell'art. 24-ter dello Statuto, l'Assemblea legislativa regionale può indire l'istruttoria pubblica individuando altresì il responsabile del procedimento. La richiesta di istruttoria pubblica è avanzata da almeno tremila persone, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, tra:

- a) i cittadini italiani residenti in un comune dell'Umbria e, in quanto regolarmente e continuativamente residenti da almeno un anno in comuni dell'Umbria, gli stranieri e gli apolidi;
- b) le persone che, al di fuori dei casi di cui alla lettera a), esercitano nel territorio dell'Umbria, da almeno un anno, la propria attività di lavoro o di studio.

2. Possono formare oggetto di istruttoria pubblica solo le proposte di atti normativi o amministrativi di carattere generale che siano state regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa o del Regolamento interno della Giunta regionale, o che, in caso siano di competenza del Presidente della Giunta regionale, siano state regolarmente formalizzate.

3. La richiesta, scritta e motivata, deve essere presentata all'Ufficio di presidenza del Consiglio da un comitato promotore composto da non meno di dieci elettori della Regione rientranti nella lett.

a) del comma 1.



4. I cittadini di cui al comma 3 devono provvedere alla raccolta delle firme entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di istruttoria all'Ufficio di Presidenza.
5. La raccolta e l'autenticazione delle firme apposte alla richiesta di istruttoria pubblica sono effettuate secondo le modalità previste dagli artt. 7 e 8.
6. I soggetti di cui al comma 1, oltre ad apporre la firma, indicano, secondo le modalità previste, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il Comune nelle cui liste anagrafiche il residente è iscritto e, per gli iscritti privi di cittadinanza italiana, la relativa data di iscrizione non inferiore ad un anno continuativo o, nel caso dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, l'attività di lavoro o di studio esercitata, da almeno un anno, nel territorio regionale.
7. I fogli contenenti l'indicazione del procedimento per cui viene richiesta l'istruttoria pubblica firmati e autenticati e le firme raccolte elettronicamente sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
8. Verificata la regolarità delle firme e delle certificazioni presentate, il Responsabile del procedimento, ove sia stato raggiunto il numero minimo di richiedenti previsto, trasmette all'Ufficio di presidenza del Consiglio la richiesta di istruttoria pubblica. Il Presidente dell'Assemblea cura l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa della richiesta di istruttoria.
9. L'Assemblea legislativa può indire l'istruttoria pubblica entro sessanta giorni dal deposito di cui al comma 7.
10. L'apertura dell'istruttoria pubblica sospende il procedimento su cui è stata avanzata la richiesta.

#### Art. 66-ter (Pubblicità)

1. Il responsabile del procedimento, con idonei mezzi, dà pubblico avviso della convocazione dell'istruttoria pubblica. L'avviso reca l'indicazione della data e del luogo della prima seduta, da tenersi non prima di quindici giorni ed entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso, e di quelle successive. L'avviso può anche prevedere la partecipazione dei soggetti interessati tramite videoconferenza.

In ogni caso l'avviso di istruttoria è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale.

2. Nei quindici giorni precedenti la prima seduta, il fascicolo comprendente gli elementi già acquisiti nel corso del procedimento, ad eccezione di quelli considerati riservati per legge, è consultabile nelle modalità indicate nell'avviso.

3. Qualora una richiesta di partecipazione debba essere respinta, in quanto non compatibile con le categorie previste dallo Statuto, il responsabile del procedimento ne dà adeguata motivazione.

#### Art. 66-quater (Modalità di svolgimento dell'istruttoria)

1. Le sedute relative all'istruttoria pubblica sono convocate dal Presidente dell'Assemblea legislativa, che svolge funzioni di presidenza della seduta. Delle sedute relative all'istruttoria vengono redatti processi verbali, nella forma del resoconto sommario, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal responsabile del procedimento. Detti verbali sono allegati alla relazione finale.



2. La durata dell'istruttoria non può superare i trenta giorni dalla prima seduta, salvo proroghe motivate del Presidente dell'Assemblea per non oltre trenta giorni.
3. Il responsabile del procedimento stabilisce le fasi del dibattito in modo da garantire la massima informazione tra i soggetti coinvolti e in modo da promuovere la partecipazione degli stessi. Deve altresì assicurare la piena parità di espressione di tutti i punti di vista.
4. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.
5. Gli interventi dei partecipanti sono preceduti da una sintetica illustrazione della questione oggetto dell'istruttoria fatta dal Presidente dell'Assemblea e, se del caso, dal relatore del progetto di legge e dalla Giunta.
6. Conclusi gli interventi di cui al comma 5, tutti i presenti possono interrogare gli esperti, secondo tempi e modalità fissati dal Presidente dell'Assemblea.
7. I presenti possono presentare relazioni scritte che vengono acquisite agli atti del procedimento.
8. Gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria pubblica possono essere utilizzati per l'inserimento nel progetto di legge di una clausola valutativa ai fini del controllo sulla sua attuazione e del monitoraggio sui relativi effetti.
9. A conclusione dell'ultima seduta, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'istruttoria pubblica. Viene predisposta, a cura del Presidente stesso, una relazione che riferisce delle modalità di svolgimento dell'istruttoria, degli argomenti che sono stati sollevati e delle eventuali proposte conclusive cui ha dato luogo. Tale relazione viene acquisita come base dell'esame relativo all'oggetto dell'istruttoria pubblica. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie. Se si tratta di un provvedimento normativo, la motivazione è contenuta in apposito ordine del giorno.
10. Il responsabile del procedimento assicura adeguata pubblicità alla relazione di cui al comma 9.

#### Art. 66-quinquies (Istruttoria pubblica e referendum consultivo)

1. Qualora sia stata presentata una richiesta di indizione di referendum consultivo non è ammessa una richiesta di istruttoria pubblica che abbia oggetto, anche in parte, coincidente. L'inammissibilità è dichiarata dalla Commissione di garanzia statutaria.

#### Capo V-ter (Dibattito pubblico)

##### Art. 66-sexies (Dibattito pubblico)

1. Il dibattito pubblico è un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, paesaggistica, territoriale, sanitaria, sociale, culturale ed economica.
2. Il dibattito pubblico si svolge nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, di un'opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili. Esso può svolgersi anche in fasi successive ma comunque non oltre l'avvio della progettazione definitiva.
3. Sono oggetto di dibattito pubblico:



- a) le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000;
- b) le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione ad opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000.

4. Per le opere di iniziativa privata che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000, l'Ufficio della partecipazione di cui all'art. 66-undecies coinvolge il soggetto promotore dell'opera, del progetto o dell'intervento affinché collabori alla realizzazione del dibattito pubblico e vi contribuisca attivamente con un adeguato concorso di risorse finanziarie. L'entità del contributo viene definita d'intesa con l'Ufficio della partecipazione, in relazione ai costi complessivi dell'investimento previsto.

5. Per le opere di cui ai commi 3 e 4 che comportano investimenti complessivi fra euro 10.000.000 e 50.000.000 che presentano rilevanti profili di interesse regionale, l'Ufficio può comunque disporre un dibattito pubblico, sia di propria iniziativa, sia su richiesta motivata da parte dei seguenti soggetti:

- a) Giunta regionale;
- b) Consiglio regionale;
- c) enti locali, anche in forma associata, territorialmente interessati alla realizzazione delle opere;
- d) soggetti che contribuiscono a diverso titolo alla realizzazione delle opere;
- e) almeno lo 0,1 per cento dei residenti che hanno compiuto sedici anni anche organizzati in associazioni e comitati.

6. Non si effettua il dibattito pubblico:

- a) per gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e finalizzati unicamente all'incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità;
- b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c) per le opere nazionali di cui al comma 7, quando il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico) prevede lo svolgimento del dibattito pubblico ivi disciplinato.

7. Il dibattito pubblico si svolge sulle seguenti tipologie di opere nazionali per le quali la Regione è chiamata ad esprimersi:

- a) infrastrutture stradali e ferroviarie;
- b) elettrodotti;
- c) impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili;
- d) porti e aeroporti;
- e) bacini idroelettrici e dighe;
- f) reti di radiocomunicazione.

8. Per le opere di cui al comma 7:

- a) il dibattito pubblico si svolge con tempi e modalità compatibili con il procedimento regolato dalla legge statale, anche in deroga agli articoli da 66-septies a 66-decies della presente legge;



- b) l'Ufficio della partecipazione si adopera affinché i soggetti promotori assicurino la piena collaborazione nella realizzazione del dibattito pubblico e vi contribuiscano anche sul piano finanziario.

**Art. 66-septies (Coordinamento tra dibattito pubblico e valutazione di impatto ambientale)**

1. Nei casi in cui sia disposto il dibattito pubblico e l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale ai sensi della legge regionale Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)), lo svolgimento del dibattito pubblico è condizione per l'avvio della procedura di valutazione nel caso in cui la procedura partecipativa sia richiesta volontariamente dal soggetto proponente dell'opera, dell'intervento o del progetto ovvero per le opere, gli interventi e i progetti finanziati, anche in parte, dalla Regione, ove sia così stabilito dall'atto di assegnazione del finanziamento.

2. Per le opere di cui all'articolo 66-septies, commi 3 e 4, riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, il dibattito pubblico si svolge prima dell'inizio della procedura di valutazione di VIA nell'ambito della quale si tiene conto di quanto già emerso dallo stesso dibattito pubblico.

3. Per fase anteriore all'inizio della procedura di VIA si intendono le fasi antecedenti all'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità e della valutazione di impatto di cui agli artt. 9 ss. l.r. 12/2010.

**Art. 66-octies (Procedura di attivazione del dibattito pubblico)**

1. Nei casi di cui all'articolo 66-sexies, commi 3 e 4:

- a) i soggetti promotori delle opere rendono disponibile all'Ufficio della partecipazione, anche solo in forma elettronica, una relazione sull'opera prima dell'avvio delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 9 ss. l.r. 12/2010;
- b) l'Ufficio, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relazione, può chiedere elementi integrativi, assegnando un termine per la loro trasmissione;
- c) entro trenta giorni dall'invio della relazione o dall'acquisizione degli elementi integrativi, l'Ufficio delibera ai sensi dell'articolo 66-nonies della presente legge.

2. Nei casi di cui all'articolo 66-sexies, comma 5, l'Ufficio, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, delibera ai sensi dell'articolo 66-nonies.

3. L'Ufficio promuove e coordina il dibattito pubblico sulla base della documentazione acquisita, quando la valuti sufficiente a chiarire i termini della discussione pubblica.

4. L'Ufficio si adopera, in ogni caso, affinché i soggetti promotori delle opere assicurino la piena collaborazione alla realizzazione del dibattito pubblico e vi contribuiscano anche sul piano finanziario.

5. Qualora i soggetti promotori delle opere, interventi o progetti non offrano la loro disponibilità a collaborare, l'Ufficio può procedere comunque all'attivazione del dibattito pubblico.



#### Art. 66-nonies (Indizione, modalità di svolgimento ed effetti del dibattito pubblico)

1. L'Ufficio indice il dibattito pubblico con atto motivato nel quale:

- a) stabilisce le modalità e gli strumenti del dibattito stesso, in modo da assicurare la massima informazione alla popolazione interessata, promuovere la partecipazione e garantire l'imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l'eguaglianza, anche di genere, nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
- b) stabilisce le fasi del dibattito e la relativa durata, che non può superare i novanta giorni dal termine dell'istruzione tecnica, salvo una sola proroga, motivata da elementi oggettivi, per non oltre trenta giorni;
- c) nomina il responsabile del dibattito pubblico individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, secondo procedure ad evidenza pubblica che consentano di scegliere i migliori curricula attinenti all'attività affidata, definendone gli specifici compiti;
- d) definisce il termine, non superiore a novanta giorni, per il completamento dell'istruzione tecnica del dibattito.

2. L'atto di cui al comma 1 sospende l'adozione o l'attuazione degli atti di competenza regionale connessi all'intervento oggetto del dibattito pubblico. La sospensione è limitata agli atti la cui adozione o attuazione può anticipare o pregiudicare l'esito del dibattito pubblico.

3. In caso di dubbio l'Ufficio indica, anche d'ufficio, gli atti amministrativi sospesi ai sensi del comma 2.

4. La sospensione di cui ai commi 2 e 3, non riguarda gli atti la cui mancata adozione può pregiudicare finanziamenti statali o comunitari.

5. L'atto con cui si dispone l'apertura del dibattito pubblico è trasmesso alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale, è pubblicato sui rispettivi siti istituzionali e sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria (BURU). Resta ferma la possibilità per l'Ufficio di disporre ulteriori forme di pubblicità.

#### Art. 66-decies (Conclusione del dibattito pubblico)

1. Al termine del dibattito pubblico l'Ufficio riceve il rapporto finale formulato dal responsabile del dibattito pubblico. Tale rapporto ne riferisce i contenuti e i risultati, evidenziando tutti gli argomenti sostenuti e le proposte conclusive cui ha dato luogo.

2. L'Ufficio trasmette il rapporto al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, che ne dispongono la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul BURU. Resta ferma la possibilità per l'Ufficio di disporre ulteriori forme di pubblicità.

3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione ai sensi del comma 2, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell'opera sottoposta a dibattito pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito:

- a) rinunciare all'opera, al progetto o all'intervento o presentarne formulazioni alternative;
- b) proporre le modifiche che intende realizzare;



c) confermare il progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico.

4. L'Ufficio assicura adeguata pubblicità alle dichiarazioni del comma 3 che sono trasmesse alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul BURU. Resta ferma la possibilità per l'Ufficio di disporre ulteriori forme di pubblicità.

5. La pubblicazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 fa venire meno la sospensione degli atti di cui all'articolo 66-nonies, commi 2 e 3.

#### **Art. 66-undecies (Ufficio della partecipazione)**

1. La Giunta regionale istituisce nell'ambito della propria organizzazione una apposita unità organizzativa con funzioni in materia di partecipazione, denominata Ufficio della partecipazione, con i seguenti compiti:

- a) attivare d'ufficio il dibattito pubblico nei casi di cui all'articolo 66-sexies, commi 3 e 4;
- b) elaborare orientamenti per la promozione degli strumenti di partecipazione all'elaborazione, attuazione e valutazione delle politiche pubbliche;
- c) valutare il rendimento e gli effetti degli strumenti di democrazia partecipativa disciplinati nella presente legge e in altre leggi regionali che prevedano tale valutazione, anche in termini di controllo diffuso e prevenzione di fenomeni corruttivi;
- d) verificare il rispetto dei tempi di realizzazione dei dibattiti pubblici regionali e dei processi partecipativi locali;
- e) svolgere le ulteriori funzioni ad esso attribuite dalla legge.

#### **Art. 28**

##### **(Integrazioni all'art. 67)**

1. Al comma 1 dell'art. 67 (Informazioni e pubblicità) della l.r. 14/2010 dopo le parole "ed alla comunicazione," sono inserite le seguenti parole "promuove la semplificazione amministrativa e" e dopo le parole "diritto di accesso" sono inserite le seguenti parole "dei cittadini, singoli e associati, anche attraverso il più ampio ricorso alle tecnologie informatiche".

2. Dopo il comma 5 dell'art. 67 (Informazioni e pubblicità) della l.r. 14/2010 è inserito il seguente comma:

"6. Per le finalità di cui ai precedenti commi, la Regione favorisce il pluralismo dei mezzi di informazione e di comunicazione e promuove l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione."



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disciplina degli Istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali è generalmente contenuta, per quanto concerne i principi fondamentali della materia, negli Statuti delle Regioni, mentre la normativa di dettaglio e le disposizioni inerenti le modalità di attuazione di tali istituti e di esercizio dei diritti connessi sono declinate attraverso l'emanazione di successive leggi regionali ordinarie.

In Umbria, la disciplina degli Istituti di partecipazione è attualmente contenuta nel Titolo III dello Statuto regionale, dedicato alla Partecipazione e attualmente oggetto di revisione da parte della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari istituita con la Legge regionale 20 maggio 2020, n. 5, e nella Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 "*Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali*".

Legge ordinaria con riguardo alla quale il presente progetto di legge, anche alla luce del processo di revisione statutaria in corso e nel medesimo spirito dello stesso, propone una serie di modifiche volte a rendere quanto più ampio ed effettivo il coinvolgimento dei cittadini, del mondo associativo e accademico, degli *stakeholders* e di tutti i soggetti appartenenti alla società civile, nonché degli Enti locali e delle autonomie, nelle politiche pubbliche della Regione.

Tale finalità, invero, emerge sin dalla prima proposta di revisione inerente l'articolo 1 comma 1 della LR 14/2010 dedicato ai *Principi e agli obiettivi* perseguiti dal Legislatore regionale al fine di dare piena attuazione al Titolo III dello Statuto, atteso che essa suggerisce l'attribuzione alla Regione del compito, non solo di promuovere forme e strumenti di partecipazione democratica che assicurino la qualità dei processi decisionali democratici, ma anche e soprattutto di garantire tale risultato attraverso la valorizzazione di modelli *innovativi* di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa, nonché la realizzazione e la sperimentazione di *nuove pratiche* di coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle decisioni amministrative.

Particolare attenzione è dunque riservata alla *connotazione qualitativa* dei processi di partecipazione e alla sperimentazione di *strumenti nuovi e ulteriori* rispetto a quelli oggi disciplinati dalla legge vigente e ciò al fine precipuo di superare modelli partecipativi obsoleti e spesso inutilizzati in quanto eccessivamente farraginosi e complessi oppure non più rispondenti alle esigenze dei portatori di interessi in quanto incapaci di tradurne efficacemente le istanze.

Nello stesso senso si pone altresì la proposta di integrazione del comma 3 del medesimo articolo 1, nel quale vengono declinati gli *obiettivi* specifici della LR 14/2010 e tra i quali si propone di introdurre:

- *in primis*, la promozione della capacità associativa e di stare in rete di tutti i soggetti che a vario titolo possono essere interessati dalle politiche pubbliche regionali, onde porre le sinergie e il dialogo alla base del rapporto tra le istituzioni e il territorio;
- *in secundis*, il sostegno della Regione nei confronti di coloro che curano i beni comuni, in un'ottica responsabilizzazione e riconoscimento del valore di tali condotte;



- e, infine, la diffusione dell'utilizzo di piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti anche di carattere digitale, quali canali di informazione e comunicazione oggi necessari per una efficace partecipazione democratica dei cittadini alle politiche pubbliche.

Quanto agli strumenti necessari per il concreto raggiungimento dei predetti obiettivi, un ulteriore intervento integrativo riguarda l'articolo 2 della LR 14/2010, il quale raccoglie l'elencazione degli *Strumenti della partecipazione* disponibili.

In aggiunta agli strumenti tradizionali già oggi previsti e disciplinati dal Legislatore regionale, si propone infatti di introdurre due nuovi istituti della partecipazione: l'*istruttoria pubblica* e il *dibattito pubblico*.

Di tali istituti, da tempo adottati e sperimentati con successo in alcune altre Regioni italiane, si propone una successiva disciplina di dettaglio in ordine al loro campo di applicazione, alle loro caratteristiche e al loro svolgimento, rispettivamente al Capo V-bis e al Capo V-ter della legge regionale in oggetto.

In particolare, quanto all'istruttoria pubblica, trattasi di un istituto in base al quale l'Assemblea legislativa, su richiesta di non meno di tremila persone, nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, prima di adottare il *provvedimento* finale, può decidere di aprire un dialogo non solo con i Consiglieri regionali e la Giunta regionale, ma anche con associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.

Tale strumento mira, pertanto, a garantire la piena partecipazione dei predetti soggetti nella formazione degli atti normativi o amministrativi di carattere generale di competenza della Regione.

Al contrario, il dibattito pubblico è un istituto volto ad assicurare la partecipazione democratica della comunità regionale nella fase antecedente la realizzazione di *un'opera, un progetto o un intervento* che ha una particolare rilevanza per la comunità stessa, in materia ambientale, paesaggistica, territoriale, sanitaria, sociale, culturale ed economica.

Tale strumento invero trova spazio nelle fasi preliminari di elaborazione del progetto, dell'opera o dell'intervento al quale si riferisce, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili, ed è teso a garantire la composizione dei potenziali conflitti che potrebbero scaturire a seguito dell'avvio della realizzazione dell'opera a causa di un mancato coinvolgimento della comunità interessata, nonché una riduzione dei contenziosi derivanti e dei pregiudizi connessi.

Ancora, la presente proposta di legge, allo scopo di ampliare il coinvolgimento e la partecipazione della comunità regionale e dei soggetti portatori di interessi che ne fanno parte alle politiche pubbliche regionali, suggerisce di estendere, attraverso una modifica dell'art. 3, l'esercizio dell'iniziativa sia consiliare che popolare non solo alle leggi ma anche agli *atti amministrativi di interesse generale*.

Parimenti, attraverso una modifica dell'art. 4 (Requisiti), si propone di superare il modello adottato nella maggior parte delle regioni italiane e attualmente applicato in Umbria, in base al quale i soggetti che intendono presentare una proposta di legge o di atto amministrativo generale di



iniziativa popolare, devono predisporre il testo, redatto in forma scritta e in articoli, ed accompagnarlo con una relazione che ne indichi le finalità e fornisca i necessari elementi per valutare la fattibilità dell'iniziativa.

Tale modello, invero, ha mostrato i propri limiti a causa degli ostacoli di carattere tecnico relativi alla redazione di tali testi nelle forme prescritte. Limiti che, in ultima analisi, hanno avuto l'effetto di disincentivare la partecipazione attiva, in particolare dei cittadini, all'attività legislativa e amministrativa della Regione.

Nel solco di quanto fatto da altre Regioni italiane e al fine di dare attuazione agli obiettivi di semplificazione introdotti all'art. 2, la presente proposta di legge suggerisce pertanto di prevedere che i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di iniziativa popolare possano, oltre che avvalersi dell'ausilio delle strutture regionali, anche sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse presentando *proposte in termini generali*.

Sempre con riferimento alle proposte di legge di iniziativa popolare - e in particolare con riguardo al loro *destino nel caso di decadenza* dovuta alla fine fisiologica o prematura della legislatura durante la quale sono state presentate - con la presente proposta di legge si suggerisce di modificare l'art. 12 (Assegnazione alla Commissione consiliare competente e decadenza) della LR 14/2010 nel senso di prevedere che tali proposte mantengano la loro validità fino al termine della legislatura successiva a quella nella quale sono state presentate. Ad oggi, invero, da una lettura sistematica delle disposizioni statutarie e ordinarie vigenti, emerge l'esistenza, in Umbria, di un principio di sostanziale ultrattività delle proposte di legge di iniziativa popolare presentate, le quali dunque, una volta presentate, sopravvivono senza limiti alla vita delle legislature finendo per divenire obsolete.

Di qui, pertanto, la proposta di introdurre un limite temporale che, pur garantendo la sopravvivenza della proposta di legge alla legislatura nel corso della quale essa è stata presentata al fine di non porre l'onere di ripresentazione a carico dei proponenti, non ne permetta una incondizionata ultrattività.

Per quanto invece concerne l'istituto del *referendum abrogativo*, disciplinato agli artt. 15 e seguenti della LR 14/2010, il presente progetto di legge non interviene sulla struttura dell'istituto, costruito sulla falsariga dell'analogo statale, ma si limita ad introdurre una serie di modifiche puntuali volte a precisarne ed integrarne alcuni aspetti.

Nel dettaglio, viene invero proposto l'inserimento di un nuovo comma all'art. 16 (Requisiti e limiti di ammissibilità) in base al quale il testo del quesito referendario proposto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa. In secondo luogo, la medesima norma è arricchita dalla previsione in base alla quale la proposta di referendum deve ritenersi inammissibile se l'eventuale esito positivo della consultazione sia tale da determinare una riduzione del principio di pari opportunità.

Inoltre, onde permettere l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione e semplificazione inseriti all'articolo 1 della LR 14/2010, la presente proposta di legge suggerisce l'introduzione di una serie di modifiche trasversali volte a prevedere modalità informatiche per



l'assolvimento degli adempimenti burocratici connessi alle iniziative legislative e referendarie popolari.

Tale proposta si pone nel solco delle scelte compiute dal Legislatore nazionale negli ultimi mesi, anche alla luce delle indicazioni dell'Unione europea al riguardo, relativamente alla *promozione del voto elettronico* e alla *digitalizzazione* di alcune fasi del procedimento preparatorio per le consultazioni elettorali e referendarie, nell'ottica di garantire che entro il 2030 la vita democratica e i servizi pubblici online siano completamente accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità, al fine di incoraggiare una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita democratica.

Nell'ordinamento italiano la sperimentazione del voto elettronico è stata prevista dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 627-628, L. 160/2019) che ha istituito il Fondo per il voto elettronico, finalizzato all'introduzione in via sperimentale del voto in via digitale nelle elezioni europee, politiche e per i referendum. La sperimentazione è riferita al voto degli italiani all'estero e degli elettori temporaneamente fuori dal comune di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

Tale disposizione è stata poi modificata dal D.L. 77/2021 che ha esteso la sperimentazione anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento, al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022.

Il medesimo decreto ha poi introdotto due importanti disposizioni (l'art. 38-bis e l'art. 38-quater) la prima delle quali permette oggi ai promotori dell'iniziativa legislativa e referendaria popolare di presentare i certificati comprovanti la loro iscrizione e quella dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni *in formato elettronico*, mentre la seconda introduce la possibilità per gli elettori di sottoscrivere la proposta di legge o il quesito referendario in modalità telematica attraverso *un'apposita piattaforma che utilizza lo SPID* quale forma di verifica dell'identità del sottoscrittore, come previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale, ovvero attraverso l'utilizzo dello strumento della *firma elettronica qualificata*.

A livello locale, un esperimento di voto elettronico si è registrato in una sola occasione, con riguardo al referendum regionale sul c.d. regionalismo differenziato svoltosi in Lombardia il 22 ottobre 2017. In tale circostanza, la novità della consultazione referendaria è consistita nel voto su supporti elettronici denominati "voting machine" e nel successivo scrutinio sempre in modalità digitale.

Quanto invece all'applicazione delle modalità di raccolta delle firme e presentazione dei certificati attraverso sistemi digitali, un esempio virtuoso è stata l'esperienza della campagna per il referendum in materia di eutanasia legale, conclusosi a ottobre scorso con oltre un milione di firme di cui ben 400.000 online.

In tale quadro, alla luce della comprovata utilità delle modalità digitali descritte in termini di semplificazione e snellimento dei procedimenti partecipativi e della loro capacità di coinvolgimento di un ampio numero di cittadini, la presente proposta di legge suggerisce l'introduzione di tali modalità con riferimento agli istituti dell'iniziativa legislativa e referendaria popolare.



Ancora, la presente proposta di legge interviene sull'istituto della *consultazione*, disciplinato al Capo V della LR 14/2010. Con riferimento a tale strumento di partecipazione, invero, sono nel tempo emerse alcune criticità connesse in particolare al rapporto dello stesso con lo strumento delle *audizioni* e alle modalità di attivazione ed esercizio dell'uno e dell'altro a causa della presenza di disposizioni parzialmente contrastanti all'interno dello Statuto regionale, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa nonché della presente legge regionale.

A fronte di tali difficoltà interpretative, dunque, la presente proposta di legge suggerisce una serie di modifiche volte a riallineare a tutti i livelli la normativa vigente e a chiarire il rapporto intercorrente tra l'istituto della consultazione e le audizioni, intese come possibili modalità - tra le altre - di esercizio della consultazione stessa, e soggette quindi alla medesima disciplina per essa stabilita.

Inoltre, con riferimento allo strumento della consultazione ulteriori modifiche di natura integrativa sono proposte nel presente progetto di legge in ragione della riscontrata debolezza strutturale dell'istituto in esame, il quale è stato ritenuto inefficace in particolare sotto il profilo dell'utilità della valutazione *ex post* circa la decisione della Regione adottata a valle del procedimento di partecipazione condotto.

I tempi richiesti per il rilascio del parere scritto di cui all'art. 64 comma 1 lett. c) sono apparsi invero eccessivamente ristretti per consentire una valutazione adeguata del provvedimento da parte dei soggetti coinvolti così come la previsione in base alla quale la consultazione è disposta quando ne facciano richiesta tre componenti della Commissione o un quinto dei membri del Consiglio limita l'attivazione dello strumento ad un numero significativo di Consiglieri.

A fronte di tali criticità, dunque, con la presente proposta di legge si suggerisce di prevedere che la richiesta di attivazione della consultazione su un atto di competenza delle Commissioni possa essere presentata da ciascun componente della Commissione competente e da ciascun Consigliere regionale, nonché di aumentare da 20 a 60 giorni il periodo per il rilascio del parere scritto di cui al summenzionato art. 64 comma 1 lett. c).

Infine, onde garantire il coinvolgimento delle Associazioni nel procedimento legislativo e nella definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali, la presente proposta di legge, attraverso l'introduzione dell'art. 64-bis (Consultazioni delle associazioni) suggerisce di definire un protocollo specifico di consultazione delle associazioni nel corso dei lavori assembleari e di prevedere che sia predisposto un albo regionale generale, articolato per singole Commissioni, contenente tutte le associazioni che richiedano di partecipare all'attività della Regione e le cui finalità siano improntate a scopi d'interesse generale.

Ciò al fine di assicurare un dialogo permanente tra l'Assemblea legislativa e le associazioni sulle politiche e sugli indirizzi da adottare.

Infine, la presente proposta di legge contiene una serie di modifiche di natura integrativa relative alle disposizioni contenute al Capo VI della LR 14/2010 dedicato a *Informazione e comunicazione*.



Nel dettaglio, tali modifiche riguardano specificamente le *modalità* di coinvolgimento e partecipazione di cittadini e *stakeholders* all'attività istituzionale della Regione e vanno nella direzione di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione e di comunicazione, di promuovere l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione nonché di garantire una concreta semplificazione amministrativa.

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

### **Articolo 1**

Il comma 1 integra i principi della l.r. 10/2014 promuovendo anche forme e strumenti di partecipazione democratica per assicurare la qualità dei processi decisionali democratici, attraverso la valorizzazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa.

Il comma 2 amplia l'elenco delle disposizioni attuative dello Statuto regionale includendo la capacità associativa e di rete degli attori territoriali e degli enti locali, l'impegno delle persone nella cura dei beni comuni e la valorizzazione e l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti anche di carattere digitale.

Trattasi di norma di carattere generale, prevede comunque, altresì, al comma 2 la valorizzazione e l'utilizzo di piattaforme tecnologiche e strumenti di carattere digitale che potrebbero comportare ulteriori oneri ma che per la loro realizzazione si potrebbero usare risorse umane e strumentali già esistenti e pertanto l'articolo non andrebbe ad incidere su nuove risorse e mantenere il carattere di neutralità dal punto di vista finanziario.

### **Articolo 2**


La norma amplia gli strumenti della partecipazione previsti dall'articolo 2 della l.r. 10/2014 includendo anche "l'istruttoria pubblica" e "il dibattito pubblico".

Anche questa norma ha carattere generale e pertanto risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

### **Articolo 3**

La norma integra l'articolo 3 della l.r. 10/2014 che descrive i titolari del diritto di iniziativa precisando che tale titolarità vale per gli per la formazione delle leggi e degli atti amministrativi di interesse generale di competenza del Consiglio regionale.

La norma ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.



Gruppo assembleare  
**Legambiente**

#### Articolo 4

La norma estende i requisiti delle proposte prevedendo la possibilità che i titolari del diritto di iniziativa possono sottoporre al Consiglio regionale anche una questione di rilevante interesse attraverso la presentazione di proposte anche in termini generali. Il Consiglio regionale deve procedere all'esame della questione entro i successivi sei mesi.

La norma ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

#### Articolo 5

La norma sostituisce integralmente l'articolo 7 della l.r. 14/2010 e riguarda l'esercizio dell'iniziativa popolare. In particolare, vengono riviste le modalità di esercizio del diritto di iniziativa legislativa. In particolare si prevede, che la presentazione delle iniziative possa avvenire non soltanto attraverso moduli cartacei, ma anche attraverso l'accesso a piattaforme elettroniche appositamente predisposte e l'apposizione di firme digitali. Tali modifiche hanno carattere ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

#### Articolo 6

La norma sostituisce integralmente l'articolo 8 della l.r. 14/2010 e riguarda le modalità di raccolta e autenticazione delle delle firme nel caso della presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare. Le modifiche proposte risultano in analogia a quanto previsto dall'articolo 5 della proposta di legge. Trattasi pertanto di norme a carattere ordinamentale, neutrali dal punto di vista finanziario.

#### Articolo 7

La norma sostituisce integralmente l'articolo 9 della l.r. 14/2010 e riguarda la vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme nel caso di proposte di legge di iniziativa popolare. Trattasi di modifiche di carattere ordinamentale, neutrali dal punto di vista finanziario.

#### Articolo 8

I commi 1 e 2 modificano l'articolo 10 della l.r. 14/2010 concernente il deposito delle firme nel caso di proposte di legge di iniziativa popolare estendendo la possibilità di depositare firme elettroniche in analogia a quanto previsto dall'articolo 6 della proposta di legge.

I successivi commi del medesimo articolo sono di mero coordinamento.

Trattasi pertanto di modifiche di carattere ordinamentale, neutrali dal punto di vista finanziario.



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**

#### Articolo 9

La modifica coordina il testo del vigente articolo 11 della l.r. 14/2010 con quanto introdotto dai precedenti articoli dalla proposta di legge. Trattasi pertanto di modifiche neutrali dal punto di vista finanziario.

#### Articolo 10

Viene modificato l'articolo 12 della l.r. 14/2010 includendo anche i termini di decadenza delle proposte di legge di iniziativa popolare e disponendo che queste mantengono la loro validità fino al termine della legislatura successiva a quella nella quale la proposta di legge è stata presentata. La modifica ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

#### Articolo 11

La modifica coordina il testo del vigente articolo 13 della l.r. 14/2010 con quanto introdotto dai precedenti articoli dalla proposta di legge. Trattasi pertanto di modifiche neutrali dal punto di vista finanziario.

#### Articolo 12

Modifica l'articolo 15 della l.r. 14/2010 riguardante l'indizione del referendum abrogativo e i soggetti legittimati alla richiesta, estendendo tale possibilità non soltanto alle leggi regionali o ai regolamenti regionali, ma anche agli atti amministrativi di interesse generale di competenza del Consiglio regionale. La modifica ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

#### Articolo 13

La norma interviene sull'articolo 16 della l.r. 14/2010 relativo all'ammissibilità. Viene modificata la rubrica dell'articolo includendo i requisiti del referendum abrogativo. In particolare si introduce il comma 01 secondo cui il testo del quesito referendario abrogativo deve essere accompagnato da una relazione illustrativa della proposta. Si introduce altresì il comma 2-bis che prevede che il referendum abrogativo non è ammesso se l'esito positivo determina una riduzione del principio di pari opportunità.

Le modifiche hanno carattere ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

#### Articolo 14

Viene sostituito integralmente l'articolo 17 della l.r. 14/2010 relativo alla richiesta di referendum di iniziativa popolare prevedendo la possibilità, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della



proposta di legge, che la sottoscrizione del quesito referendario possa avvenire non soltanto attraverso moduli cartacei ma anche tramite apposita piattaforma elettronica o con l'utilizzo della firma digitale.

Le modifiche hanno carattere ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

#### Articolo 15

Viene sostituito l'articolo 19 della l.r. 14/2010 e riguarda la raccolta e l'autenticazione delle firme nel caso di iniziativa referendaria, estendendo la possibilità di utilizzare piattaforme informatiche o firme digitali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della proposta di legge.

Trattasi pertanto di modifiche di carattere ordinamentale, neutrali dal punto di vista finanziario.

#### Articolo 16

La norma sostituisce integralmente l'articolo 20 della l.r. 14/2010 e riguarda la vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme nel caso di iniziative referendarie. Trattasi di modifiche di carattere ordinamentale, neutrali dal punto di vista finanziario.

#### Articolo 17

Vengono apportate modifiche all'articolo 21 della l.r. 14/2010 riguardante l'esame di regolarità della richiesta di referendum. Le modifiche sono di mero coordinamento normativo rispetto alle norme introdotte dalla proposta di legge e pertanto risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

#### Articolo 18

La norma interviene sul comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 14/2010 aggiornando la numerazione di un comma richiamato. Trattasi pertanto di una modifica neutrale dal punto di vista finanziario.

#### Articolo 19

Vengono modificati alcuni riferimenti normativi contenuti nell'articolo 33 della l.r. 14/2010 concernente le operazioni di scrutinio delle consultazioni referendarie. Trattasi di modifiche neutrali dal punto finanziario.

#### Articolo 20

Si inserisce un periodo aggiuntivo nel comma 1 dell'art. 37 l.r. 14/2010, prevedendo che la delibera consiliare di indizione del referendum individua gli ambiti territoriali di riferimento e le popolazioni interessate alla consultazione. La modifica risulta neutrale dal punto di vista finanziario.



#### Articolo 21

Viene modificato l'articolo 54 della l.r. 14/2010 relativo all'iniziativa referendaria da parte degli elettori. In tal caso si prevede che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione possono essere depositati anche tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. La norma è di carattere ordinamentale e non determina oneri finanziari.

#### Articolo 22

La norma modifica l'articolo 55 della l.r. 14/2010 riguardante la raccolta delle firme per la presentazione della richiesta di referendum estendendo la possibilità di ricorrere anche a piattaforma telematiche o firme digitali. La norma ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

#### Articolo 23

Viene modificato l'articolo 61 della l.r. 14/2010 relativo all'esercizio del diritto di petizione prevedendo che chiunque può rivolgere petizioni all'Assemblea legislativa per esporre comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale. La modifica ha carattere definitorio e pertanto risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

#### Articolo 24

Viene modificato l'articolo 64 della l.r. 14/2010 riguardante le modalità di esecuzione delle consultazioni, prevedendo la possibilità di effettuare un'audizione diretta dei soggetti istituzionali, degli enti locali, delle autonomie sociali e funzionali, delle formazioni e delle istituzioni sociali, economiche e professionali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi operanti nel territorio regionale interessate al provvedimento all'esame della commissione consiliare. La norma ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

#### Articolo 25

La norma introduce l'articolo 64-bis relativo alla consultazione delle associazioni prevedendo che l'Assemblea legislativa disciplina i criteri e le modalità d'iscrizione e di tenuta di un albo generale, articolato per singole Commissioni assembleari, di tutte le associazioni che richiedano di partecipare all'attività regionale e le cui finalità siano improntate a scopi d'interesse generale attraverso la definizione di un protocollo di consultazione delle associazioni come parte integrante del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

La norma ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri finanziari.



#### Articolo 26

Si modifica l'articolo 65 della l.r. 14/2010 relativo alla decisione della consultazione inserendo un comma aggiuntivo che prevede che la richiesta di attivazione della consultazione su un atto di competenza della Commissione può essere presentata da ciascun componente della stessa e da ciascun Consigliere regionale attraverso formale comunicazione al Presidente della Commissione competente. La norma ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

#### Articolo 27

Con tale norma viene inserito il Capo V-bis concernente la disciplina dell'Istruttoria pubblica e il Capo V-ter relativo al dibattito pubblico.

Nello specifico, il Capo V-bis si compone degli articoli 66-bis / 66-quinquies.

L'articolo 66-bis dispone che l'Assemblea legislativa può indire l'istruttoria pubblica, che può essere avanzata da almeno tremila persone, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Possono formare oggetto di istruttoria pubblica solo le proposte di atti normativi o amministrativi di carattere generale. La richiesta deve essere presentata all'Ufficio di presidenza da un comitato promotore composto da non meno di dieci elettori che devono provvedere alla raccolta delle firme.

L'articolo 66-ter prevede che il responsabile del procedimento dà pubblico avviso della convocazione dell'istruttoria pubblica che viene pubblicato anche nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale.

L'articolo 66-quater disciplina le modalità di svolgimento dell'istruttoria pubblica prevedendone le modalità di convocazione, la durata, la forma di svolgimento e l'utilizzo degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria ai fini della formazione del progetto di legge.

L'articolo 66-quinquies stabilisce invece che nel caso sia stata presentata una richiesta di indizione di referendum consultivo non è ammessa una richiesta di istruttoria pubblica che abbia oggetto, anche in parte, coincidente.

Tali articoli hanno carattere ordinamentale e non determinano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Il Capo V-ter relativo al dibattito pubblico si compone invece degli articoli 66-sexies/66-undecies.

L'articolo 66-sexies 1 descrive le caratteristiche, i tempi svolgimento, l'oggetto, i soggetti da coinvolgere del dibattito pubblico e le materie per cui tale strumento non può essere messo in atto.

L'articolo 66-septies descrive le forme di coordinamento tra dibattito pubblico e valutazione di impatto ambientale, prevedendo che lo svolgimento del dibattito pubblico è condizione per l'avvio della procedura di valutazione nel caso in cui la procedura partecipativa sia richiesta volontariamente dal soggetto proponente dell'opera, dell'intervento o del progetto ovvero per le opere, gli interventi e i progetti finanziati, anche in parte, dalla Regione.



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**

L'articolo 66-optics descrive la procedura di attivazione del dibattito pubblico.

L'articolo 66-nonics descrive invece le modalità di indizione del dibattito pubblico, le modalità di svolgimento, prevedendo in particolare che l'atto con cui si dispone l'apertura del dibattito pubblico è trasmesso alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale, è pubblicato sui rispettivi siti istituzionali e sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria.

L'articolo 66-decics prevede che al termine del dibattito pubblico viene redatto un rapporto finale che ne riferisce i contenuti e i risultati, evidenziando tutti gli argomenti sostenuti e le proposte conclusive cui ha dato luogo, che viene trasmesso al Consiglio regionale e alla Giunta regionale che ne dispongono la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

L'articolo 66-undecics prevede invece l'istituzione nell'ambito dell'organizzazione della Giunta regionale di una apposita unità organizzativa con funzioni in materia di partecipazione che se inserita all'interno di un Servizio con competenze attinenti e collegate non darà luogo ad altri e ulteriori oneri.

#### Articolo 28

La norma modifica l'art. 67 della l.r. 14/2010 dopo relativo all'informazione e pubblicità prevedendo che la Regione, anche al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione e alla comunicazione, promuove la semplificazione amministrativa e il diritto di accesso dei cittadini, singoli e associati, anche attraverso il più ampio ricorso alle tecnologie informatiche, anche favorendo il pluralismo dei mezzi di informazione e di comunicazione e la promozione dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione.

La norma ha carattere ordinamentale e non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale

Daniele Carissimi